



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 01/06/2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 *quinquies*, del D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

IL CAPO SETTORE II

Visto l'atto di indirizzo del Sindaco, registrato agli atti di questa amministrazione con prot. n. 9010 del 28/05/2026, con cui si chiede al sottoscritto Capo Settore II di predisporre la proposta di deliberazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 10 *quinquies* del D.L. 38/2026;

Premesso che:

- l'articolo 10 *quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- lo stesso articolo 10 *quinquies* limita, inoltre, l'applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

Richiamato l'art. 1, co. 82 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale dispone testualmente che: *“I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune

all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- l'art. 10-*quinqües*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinqües* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinqües* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinqües*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Dato atto che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

- l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti garantisce all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;

- l'operazione mira anche a migliorare i flussi di cassa;

- sotto il profilo politico-amministrativo è opportuno garantire parità di trattamento a tutti i contribuenti del Comune di Sant'Agata Li Battiati, prescindere dallo strumento di riscossione utilizzato;

- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;

Ritenuto, pertanto, di proporre la deliberazione, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

L'istruttore
Sig.ra Mirella Maggio

Il Capo Settore II
Dott. Giuseppe Testa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.16/2026

del 04/06/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 10,15 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori, per il periodo 2024/2027, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 13.11.2024, esecutiva ex lege dal 13.11.2024 nelle persone dei Sigg.ri: Dott. Carmelo Blancato, presidente, Dott. Angelo Carmelo Puglisi, componente, Dott. Di Prima Antonio Domenico, componente.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.5 del 01.06.2026 avente ad oggetto: "Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 99/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026".

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione e la documentazione allegata esprime il parere con separato atto (allegato a).

Alle ore 11,15 la seduta viene chiusa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Blancato*

Dott. Angelo Carmelo Puglisi*

Dott. Antonio Domenico Di Prima*

Il presente documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009350/2026 del 05/06/2026
Firmatario: Carmelo Carmelo Puglisi, Antonio Domenico Di Prima, Carmelo Blancato



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In merito alla proposta di delibera sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 01.06.2026 avente ad oggetto: "Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026"

Richiesta di parere a mezzo pec del 01/06/2026

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000

Allegato "A" al Verbale CdR N.16 del 04/06/2026

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

È stata esaminata la proposta di deliberazione consiliare n.5 del 01.06.2026, predisposta dal Settore II – Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP, avente ad oggetto: "Adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, ai sensi dell'articolo 10 quinquies, del D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026";

VISTI:

- l'art.239 del d. lgs.18 agosto 2000, n.267;
- l'art.52 del d. lgs.15 dicembre 1997, n.446;
- l'art.1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199, come richiamata nella proposta;
- l'articolo 10 quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88;
- la legge 27 luglio 2000, n.212;
- l'art.49 del d. lgs.18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data 01/06/2026 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Giuseppe Testa;
- della finalità dell'intervento, dichiaratamente orientata al recupero di crediti di difficile esazione, alla deflazione del contenzioso e al miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente;

PREMESSA

L'Organo di Revisione, ricevuta la proposta di deliberazione consiliare in oggetto, è chiamato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n.7, del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, nonché alla luce dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali.

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
CARMELO BLANCATO
Protocollo N.0009350/2026 del 05/06/2026
Firmatario: Angelo Carmelo Puglisi, Antonio Domenico

La proposta è finalizzata all'adesione del Comune alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con riferimento alle entrate dell'Ente rientranti nell'ambito applicativo della disciplina di legge richiamata.

L'Organo di Revisione prende atto che la misura in esame, per la sua natura, incide su profili sia giuridico-amministrativi sia economico-finanziari, imponendo una valutazione di coerenza con la normativa statale, nonché una stima prudenziale dei possibili effetti sugli equilibri di bilancio e sulla capacità di riscossione dell'Ente.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Organo di Revisione prende atto che:

- l'art.1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n.199, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;
- l'art.10-quinquies del D. L.27 marzo 2026, n.38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n.88, estende la procedura ai carichi degli enti territoriali, subordinandone l'applicazione all'adozione di apposita deliberazione da parte dell'ente creditore;
- la deliberazione dell'ente locale deve riguardare i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023;
- restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalla disciplina statale, non potendo l'ente derogare a criteri, scadenze, modalità di pagamento e perimetro oggettivo della definizione;
- la deliberazione consiliare acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nei termini stabiliti dalla legge, e deve essere trasmessa all'agente della riscossione secondo le modalità previste;
- la deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nei termini di legge.

VERIFICHE SVOLTE DALL'ORGANO DI REVISIONE

Sulla base della documentazione trasmessa e delle informazioni acquisite dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi, l'Organo di Revisione ha verificato quanto segue.

1. Regolarità procedurale

- la proposta di deliberazione è stata predisposta per l'esame del Consiglio comunale;
- risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
- la tempistica dell'atto risulta impostata in modo da consentire il rispetto dei termini per la pubblicazione e per la comunicazione all'agente della riscossione.

2. Coerenza con la disciplina statale

- l'adesione riguarda i carichi affidati nel periodo normativamente previsto;
- la proposta non introduce modifiche ai criteri, alle scadenze o alle modalità di pagamento stabilite dalla legge;
- risultano richiamate, in linea generale, le fattispecie escluse o limitate dall'ambito applicativo della definizione agevolata.

3. Impatto finanziario

- l'adesione alla definizione agevolata può favorire l'incasso di crediti di difficile esigibilità, accelerando la riscossione di somme in parte già iscritte tra i residui attivi o comunque oggetto di monitoraggio;
- la misura può contribuire alla riduzione dei costi amministrativi e contenziosi connessi alla gestione del pregresso;
- occorre, tuttavia, valutare con attenzione la possibile riduzione di entrate accessorie, in particolare sanzioni e interessi, nonché l'eventuale necessità di aggiornamento delle poste contabili correlate.

4. Valutazione della convenienza economico-finanziaria

L'Organo di Revisione osserva che la convenienza dell'adesione dipende in concreto:

- dalla consistenza dei carichi potenzialmente definibili;
- dalla reale capacità di adesione dei debitori;
- dall'ammontare delle somme che potranno essere effettivamente recuperate;
- dalla compatibilità temporale degli incassi con gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- dalla probabilità di recupero dei crediti in assenza della definizione agevolata.

VALUTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Alla luce degli elementi esaminati, l'Organo di Revisione ritiene che la proposta di deliberazione:

- sia coerente con il quadro normativo di riferimento;
- risponda a finalità di razionalizzazione e accelerazione della riscossione;
- possa rappresentare uno strumento utile di deflazione del contenzioso e di recupero di entrate pregresse;
- richieda, tuttavia, un'attenta gestione degli effetti contabili, con particolare riguardo alla stima prudenziale del gettito, alla verifica degli equilibri di bilancio e all'aggiornamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ove necessario.

La proposta appare, pertanto, meritevole di approvazione, purché l'Ente assicuri il rigoroso rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dalla disciplina statale e mantenga un costante presidio sugli effetti finanziari dell'operazione.

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

L'Organo di Revisione formula le seguenti raccomandazioni:

1. Ricognizione analitica dei carichi

Predisporre un prospetto dettagliato dei carichi affidati ad ADER, distinti per tipologia di entrata, annualità, stato di riscossione, residui attivi iscritti in bilancio e quota eventualmente già svalutata o stralciata.

2. Stima prudenziale delle adesioni

Fondare la previsione del gettito su scenari differenziati di adesione, con criteri prudenziali e documentabili, evitando ipotesi eccessivamente ottimistiche.

3. Verifica degli equilibri finanziari

Accertare che l'adesione non produca effetti negativi sugli equilibri di parte corrente e sul risultato di amministrazione.

4. Aggiornamento del FCDE

Valutare l'eventuale necessità di aggiornare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in relazione alle effettive prospettive di riscossione.

5. Tempestività degli adempimenti

Assicurare il rigoroso rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale e di trasmissione all'agente della riscossione, atteso che tali adempimenti sono essenziali ai fini dell'efficacia della deliberazione.

6. Coordinamento tra gli uffici

Rafforzare il coordinamento tra servizio finanziario, tributi e segreteria generale per la corretta esecuzione degli adempimenti conseguenti all'adozione dell'atto.

7. Monitoraggio successivo

Predisporre un monitoraggio periodico degli incassi derivanti dalla definizione agevolata, al fine di valutare ex post l'efficacia della misura e l'eventuale necessità di interventi correttivi.

CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, l'Organo di Revisione esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art.1, commi da 82 a 101, della Legge n.199/2025 e dell'art.10-quinquies del D. L. n.38/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n.88/2026.

Il parere favorevole è reso nel presupposto che:

- siano rispettati i termini di legge per la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione;
- sia correttamente delimitato l'ambito oggettivo di applicazione della definizione;
- siano adeguatamente valutati gli effetti finanziari e contabili sull'Ente;
- sia garantito un costante monitoraggio degli esiti della procedura.

Li 04/06/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Dott. Carmelo Blancato** *Dott. Angelo Carmelo Puglisi** *Dott. Di Prima Antonio*
*Domenico**

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.